

DAVIDE CITO

L'ASSENSO AL MAGISTERO E LA SUA RILEVANZA GIURIDICA

1. Premessa. — 2. Profili giuridici della funzione magisteriale. — 2.1. Soggetti della funzione magisteriale. — 2.2. Ambito del magistero. — 2.3. Modalità di esercizio del magistero. — 3. L'assenso dei fedeli al magistero. — 3.1. Rilevanza giuridica dell'assenso dei fedeli al magistero. — 4. Conclusione.

1. *Premessa.*

Il tema assegnatomi in questa relazione si presenta ricco di problematiche e di insidie. Non vi è dubbio, infatti, che le questioni relative al magistero ecclesiale hanno suscitato in questi ultimi decenni (soprattutto a partire dall'enciclica *Humanae vitae* di Paolo VI) un vivace dibattito, con risonanza anche nell'opinione pubblica, dibattito che non sempre è stato condotto in modo sereno e costruttivo⁽¹⁾. Competenza e limiti del magistero; magistero e morale; legittimità del dissenso; ruolo del magistero e della teologia; obbligatorietà delle pronunce magisteriali; ricezione del magistero, sono alcune delle tematiche ancora oggetto non soltanto di approfondimento, ma anche di interventi a diverso livello della stessa autorità pontificia sia personalmente sia tramite la Congregazione per la dottrina della fede⁽²⁾.

⁽¹⁾ Un'esposizione particolarmente accurata si può trovare in F. ARDUSSO, *Magistero ecclesiale: il servizio della Parola*, Cinisello Balsamo 1997, 97-121, anche se possono suscitare qualche perplessità le valutazioni fatte dall'A. in tema di magistero morale.

⁽²⁾ Tra i documenti di maggior rilievo si possono ricordare qui, cronologicamente: Congregazione per la Dottrina della Fede, dich. *Mysterium Ecclesiae*, 24.VI.1973; Paolo VI, es. ap. *Paterna cum benevolentia*, 8 dicembre 1974; Congregazione per la Dottrina della Fede, istr. sulla vocazione ecclesiale del teologo *Donum ve-*

Stando così le cose, mi corre l'obbligo preliminare di circoscrivere questa relazione all'ambito suo proprio. La maggioranza delle tematiche poc'anzi ricordate, infatti, si colloca in un contesto prettamente teologico e pastorale, con riflessi soltanto parziali in quello giuridico. La considerazione giuridica sull'argomento è limitata alla sua regolazione sociale con caratteristiche di esteriorità ed esigibilità⁽³⁾, e quindi non riesce a dar conto di tutta la complessità della problematica. Il prendere atto degli scopi e dei limiti dell'indagine giuridica non significa scansare le problematiche rimandando semplicemente ad altre discipline la soluzione dei problemi, e nemmeno rinchiudersi nella sterile rivendicazione della propria specificità, ma affermare che il servizio ecclesiale che la riflessione canonistica può offrire si ha solo quando essa svolge il ruolo suo proprio. Ciò garantisce anche la possibilità di un fruttuoso dialogo interdisciplinare, dialogo necessario in ogni riflessione sul mistero e la vita della Chiesa, che tenga conto delle peculiarità dei diversi approcci metodologici, peraltro tutti indispensabili perché riflettono dimensioni costitutive della Chiesa stessa.

La relazione, che si prefigge soltanto di offrire alcuni spunti di riflessione senza la pretesa di una trattazione organica ed esaustiva, si svilupperà lungo le due direttrici indicate dal titolo: 1) i profili giuridici della funzione magisteriale e il suo attuale assetto normativo; 2) la risposta dei fedeli e la sua rilevanza sulla base sia delle forme di esercizio del magistero che delle differenti posizioni giuridiche dei fedeli stessi all'interno della comunità ecclesiale, posizioni che possono comportare diritti e doveri specifici.

2. *Profili giuridici della funzione magisteriale.*

Con il termine «magistero», utilizzando la nozione che è andata tecnicamente profilandosi a partire dal secolo XVIII e che ha ricevuto una più approfondita determinazione soprattutto negli ultimi

ritatis, 24 maggio 1990; Giovanni Paolo II, litt. enc. *Veritatis splendor*, 6.VIII.1993; Giovanni Paolo II, m.p. *Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998.

(3) La regolazione sociale va intesa peraltro non come una mera apparenza esteriore, ma come una dimensione essenziale dal momento che il carattere relazionale è intrinseco alla struttura della persona e caratterizza anche la Rivelazione divina come auto-comunicazione di Dio all'uomo in Gesù Cristo.

due secoli⁽⁴⁾, si viene a designare l'insegnamento di determinati soggetti che, in forza di uno specifico carisma, si presenta dotato di autorità vincolante per i fedeli, autorità che non riposa sulla loro scienza personale o sulla perspicuità delle argomentazioni addotte ma sull'autorità di Cristo di cui essi sono rivestiti (cf. *Lumen Gentium*, 25).

Certamente quest'affermazione, che pur racchiude il nucleo giuridico essenziale della funzione magisteriale nella Chiesa, rimarrebbe estremamente povera e quasi fuorviante se non venisse letta ed esaminata alla luce del contesto ecclesiale da cui essa attinge. Come afferma la *Dei Verbum*, 7 «Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato, per la salvezza di tutte le genti, rimanesse sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni». Ciò si può realizzare giacché «tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino la Chiesa è sostenuta dalla forza della grazia di Dio, promessale dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno la perfetta fedeltà, ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, sotto l'azione dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la Croce giunga alla luce che non conosce tramonto» (*Lumen Gentium*, 9). Questa indefettibilità promessa da Cristo alla Chiesa si manifesta anche in una vera «infallibilità»⁽⁵⁾ ossia nella certezza di professare e celebrare realmente quanto Dio ha rivelato.

Il Concilio Vaticano II ha manifestato questa prerogativa del Popolo di Dio in un modo che, rettamente inteso, fa emergere dalla configurazione stessa della Chiesa l'uguaglianza e la differenziazione tra i fedeli in ordine alla fondamentale *oboedientia fidei* del Popolo di Dio, possibile grazie all'azione dello Spirito Santo, dissipando quindi il possibile equivoco di concepire la funzione magisteriale contrapponendo dialetticamente «Chiesa docente» e «Chiesa discente». Si tratta del noto passaggio relativo al *sensus fidei* del Popolo di Dio:

«La totalità dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dello Spirito Santo (cf. 1 Gv. 2, 20 e 27) non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa proprietà che gli è partico-

⁽⁴⁾ B. SESBOUÉ, *La notion de magistère dans l'histoire de l'Église et de la théologie*, in *L'année canonique*, 31 (1988) 55-94.

⁽⁵⁾ Sull'infallibilità della Chiesa cf. F. OCÁRIZ - A. BLANCO, *Teologia fondamentale*, Roma 1997, 109-112.

lare mediante il senso soprannaturale della fede in tutto il popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” esprime l’universale suo consenso in materia di fede e di costumi. Infatti, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero, al quale fedelmente si conforma, accoglie con la parola degli uomini ma, qual è in realtà, la parola di Dio (cf. 1 Tess 2, 13), aderisce indefettibilmente “alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi” (Gd, 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l’applica nella vita» (*Lumen Gentium*, 12).

Tra i diversi carismi che, tutti al servizio della Parola di Dio, cooperano alla sua adesione, approfondimento, e applicazione alla vita, il carisma magisteriale, si configura come: «missione che i Vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, di insegnare a tutte le genti e di predicare il vangelo a ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e dell’osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza (cf. Mt 28, 18.20; Mc 16, 15-16; Atti 26 17 ss.). Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la forza di questo Spirito gli fossero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e al re (cf. Atti 1, 8; 2, 1 ss.; 9, 15). Questo ufficio che il Signore ha affidato ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che nella Sacra Scrittura è chiamato significativamente “diaconia” o ministero (cf. Atti 1, 17 e 25; 21, 19; Rom 11, 13; 1 Tim 1, 12)» (*Lumen Gentium*, 24).

Si tratta quindi di una potestà-servizio, nell’esercizio di una vera *oboedientia fidei*, dal momento che «il magistero non è al di sopra della parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone, e da questi unici depositi della fede attinge tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio» (*Dei Verbum*, 10b).

Tratteggiata sinteticamente la funzione magisteriale, nell’economia dell’*oboedientia fidei* dell’intero Popolo di Dio, ci si potrebbe chiedere come mai, invece, il *sensus fidei* non abbia trovato giuridicamente un posto specifico accanto al carisma dei Pastori cui peral-

tro è intimamente unito⁽⁶⁾. Il problema nasce dal fatto che il senso della fede dei fedeli non è autonomo rispetto all'annuncio dei Pastori. Si potrebbe cadere nuovamente nella dialettica, impropria, di una contrapposizione Pastori-fedeli. Non può quindi essere assunta l'ipotesi di una sorta di necessità giuridica di ratifica dei « fedeli » rispetto all'insegnamento magisteriale⁽⁷⁾. Tuttavia il Codice attuale non soltanto valorizza la cooperazione di tutti i fedeli in ordine alla conservazione, approfondimento e diffusione della Parola di Dio⁽⁸⁾, in forza della loro unzione sacramentale e non per delega da parte della gerarchia, ma allo stesso tempo enuncia precisi doveri da parte dei Pastori di ascoltare i fedeli, e di saper discernere gli autentici carismi⁽⁹⁾.

Come precedentemente letto al n.10b della *Dei Verbum*, l'autorità con cui la funzione magisteriale si realizza è indirizzata al compimento della missione di custodia ed esposizione della Parola di Dio, e si esplica in una serie di funzioni che, a seconda delle circostanze storiche, possono dosarsi in maniera differente. Tradizionalmente possono essere raggruppate nelle seguenti⁽¹⁰⁾: 1) annunciare la fede apostolica; 2) difendere la fede dagli errori; 3) spiegare e illustrare la fede (in connessione con lo sviluppo del dogma; 4) applicare la fede alla vita morale; 5) impartire direttive concrete per un comportamento di vita fedele al Vangelo.

Nel 1976 la Commissione teologica internazionale propose un elenco di compiti del magistero in questi termini: « difendere autoritativamente l'integrità cattolica e l'unità della fede e dei costumi. Da ciò derivano alcune funzioni particolari, le quali, anche se a prima vista sembrano presentare un carattere piuttosto negativo, costituiscono tuttavia un ministero positivo per la vita della Chiesa, e cioè l'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o tra-

(6) È una delle obiezioni avanzate al Codice da alcuni autori, cf. C.E. ERRÁZURIZ M., *Il «munus docendi» della Chiesa: diritti e doveri dei fedeli*, Milano 1991, 144-155.

(7) Per questo la *Lumen Gentium*, 25, nei riguardi delle definizioni irreformabili del Romano Pontefice sottolinea che esse lo sono « ex sese et non ex consensu Ecclesiae », dal momento che in tali circostanze il Sommo Pontefice « è singolarmente insignito del carisma dell'infalibilità della Chiesa stessa ». Cf. sul punto F. OCÁRIZ - A. BLANCO, *Teologia fondamentale...*, 112-115.

(8) Cf. C.E. ERRÁZURIZ M., *Il «munus docendi»...*, *passim*.

(9) Cf. ad esempio i cann. 212 §§ 2-3; 216; 225; 228; 229.

(10) Utilizzo qui l'elenco offerto da A. Dulles citato in F. ARDUSSO, *Magistero ecclesiale...*, 199.

smessa; la condanna di opinioni pericolose alla fede e ai costumi propri della Chiesa; l'insegnamento delle verità più attuali nel tempo presente. Benché non sembri che spetti al magistero proporre sintesi teologiche, tuttavia, per tutelare l'unità esso deve considerare le singole verità alla luce della totalità, in quanto l'inserimento di ciascuna verità nell'insieme appartiene alla verità stessa»⁽¹¹⁾. Più di recente sia l'istruzione *Donum Veritatis* che il m.p. *Ad tuendam Fidem*, hanno sottolineato particolarmente l'aspetto di tutelare i fedeli da errori e smarrimenti cui possono essere indotti anche da parte dei teologi⁽¹²⁾.

La funzione più spiccatamente dottrinale è quindi parte del più ampio *munus docendi* dei Pastori, che a sua volta va ricompreso entro i *tria munera* in cui si attua la *sacra potestas*, secondo l'articolazione esposta nel Vaticano II e ripresa dal CIC. Non va dimenticata la compenetrazione dei *tria munera* nell'esercizio della *sacra potestas*, dal momento che la funzione anche più strettamente dottrinale non può essere isolata in se stessa, come fosse un esercizio di tipo «oracolare», ma è sempre contrassegnata da una eminente dimensione pastorale, giacché si colloca nel cammino che la Chiesa, Pastori e fedeli, percorre «verso l'incontro definitivo con il Signore»⁽¹³⁾. E questo fatto forse è alla base delle oscillazioni che si registrano in dottrina al momento di inquadrare la cosiddetta *potestas magisterii* come realtà autonoma oppure entro la *potestas iurisdictionis*⁽¹⁴⁾.

L'attuale assetto normativo riguardante la funzione magisteriale si ispira principalmente al n. 25 della *Lumen Gentium*, anche se

(11) COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il mutuo rapporto fra magistero ecclesiastico e teologia*, 6-VI-1976, in *Enchiridion Vaticanum*, 5, n. 2040.

(12) Così l'istr. *Donum Veritatis*, 14 afferma che «la missione del Magistero è quella di affermare, coerentemente con la natura "escatologica" propria dell'evento di Gesù Cristo, il carattere definitivo dell'Alleanza instaurata da Dio per mezzo di Cristo con il suo popolo, tutelando quest'ultimo da deviazioni e smarrimenti, e garantendogli la possibilità obiettiva di professare senza errori la fede autentica». Ancor più esplicitamente il m.p. *Ad tuendam fidem*, nel proemio, dichiara di avere come scopo «difendere la fede della Chiesa Cattolica contro gli errori che insorgono da parte di alcuni fedeli, soprattutto di quelli che si dedicano di proposito alle discipline della sacra teologia».

(13) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della «Professio fidei»*, n. 12.

(14) Di recente l'argomento è stato ripreso da U. NAVARRETE, *Unità della «Potestas Sacra» e molteplicità dei «Munera Christi et Ecclesiae»*, in *Winfried Schulz in memoriam*, a cura di C. Mirabelli ed altri, Frankfurt am Main 1999, 569-603.

adotta una progressione inversa rispetto alla costituzione conciliare (Papa, Collegio, Vescovi); esso viene sviluppato nei canoni 749-753 (con un'appendice nel can. 754) per quanto riguarda la Chiesa latina, e nei canoni 597-600 (con un'appendice nel can. 10) per quanto concerne il CCEO. Il complesso legale risulta senz'altro più dettagliato e completo rispetto al CIC 17, che disciplinava la materia in soli due canoni (1323 e 1326), e viene offerto ora un quadro maggiormente preciso riguardo ai soggetti; l'ambito; le modalità di esercizio e i corrispondenti obblighi dei fedeli.

2.1. *Soggetti della funzione magisteriale.*

L'articolazione dei distinti titolari della funzione magisteriale è modulata sui soggetti destinatari di questo esercizio; il can. 749 è dedicato a coloro che conservano e fanno progredire «nella unità della fede tutto il gregge di Cristo» (*Lumen Gentium*, 25). Si tratta del cosiddetto magistero universale che compete al Sommo Pontefice quando agisce come Pastore e Dottore Supremo di tutti i fedeli e al Collegio dei Vescovi⁽¹⁵⁾. Proprio per l'universalità della sua destinazione, il magistero universale può, a determinate condizioni espresse nel can. 749, essere garantito dal carisma dell'infalibilità, da intendere più che come una prerogativa di certi soggetti, come la realizzazione della promessa di Cristo che la Chiesa rimarrà fedele alla sua Parola.

Titolari, invece, della funzione magisteriale a livello di dimensione particolare della Chiesa sono i Vescovi nei confronti dei fedeli loro affidati (can. 753). Va peraltro tenuto presente che l'esercizio della funzione magisteriale nella Chiesa particolare per potersi realizzare legittimamente, come del resto tutta la *sacra potestas*, deve attuarsi in comunione con il Capo e gli altri membri del Collegio: «la consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e di governare, che però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra dei collegio» (*Lumen Gentium*, 21b)⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ In entrambi i paragrafi del can. 749 si sottolinea l'ambito universale di questo esercizio che coinvolge tutta la Chiesa.

⁽¹⁶⁾ Sugli aspetti giuridici dei vincoli di collegialità nell'esercizio delle funzioni episcopali cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, 78-81.

La comunione con il Capo è condizione necessaria perché vi sia l'autentica *oboedientia fidei* della Chiesa nella sua dimensione particolare: «i vescovi quando insegnano in comunione col romano pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accordarsi col giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi col religioso ossequio dello spirito» (*Lumen Gentium*, 25).

Benché la funzione magisteriale risieda fundamentalmente nei soggetti poc'anzi ricordati, storicamente si sono andate configurando altre istanze che tuttavia non si pongono in modo autonomo nei confronti del Sommo Pontefice, del Collegio dei Vescovi o dei singoli Vescovi, ma sembrano costituire o espressioni dell'esercizio congiunto del «munus episcopale», come è il caso dei Concili particolari o delle Conferenze episcopali, o organi di collaborazione per l'adempimento della propria funzione, come è il caso della Congregazione per la dottrina della fede nei riguardi del Sommo Pontefice⁽¹⁷⁾. Queste istanze hanno quindi una potestà derivata dai soggetti cui fanno riferimento, in mancanza della quale non costituirebbero legittime espressioni della funzione magisteriale.

2.2. *Ambito del magistero.*

Per quanto concerne l'ambito di competenza della funzione magisteriale, i documenti normativi utilizzano generalmente l'espressione «fede e costumi»⁽¹⁸⁾. Si tratta di un'espressione sintetica che tuttavia stabilisce che gli atti magisteriali dotati di autorità giuridicamente rilevante possano riguardare sia verità da credere che comportamenti morali connessi con il deposito della fede. Due elementi possono essere brevemente presi in considerazione: innanzitutto il vigente assetto normativo in materia richiama il

⁽¹⁷⁾ «Il Pontefice Romano adempie la sua missione universale con l'aiuto degli organismi della Curia Romana ed in particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale» (Istr. *Donum veritatis*, n. 18). In questo caso rinvio alla relazione del prof. Brian Ferme sul tema.

⁽¹⁸⁾ Così i cann. 212 § 3; 305 § 1; 342; 386; 749; 752; 823; 830; 833; Cost. ap. *Pastor bonus*, artt. 48; 51; 52; 54. Sull'uso di questa terminologia cf. F. Arduoso, *Magistero ecclesiale.*, 273-279.

fatto che «nella fede cristiana conoscenza e vita, verità ed esistenza, sono intrinsecamente connesse»⁽¹⁹⁾, di fronte a prese di posizione che, con sfumature diverse, problematizzano il magistero in campo morale⁽²⁰⁾ quanto alla sua obbligatorietà. E in proposito, da alcuni anni, il magistero è intervenuto ripetutamente su questo punto⁽²¹⁾.

In secondo luogo va rilevato che nella generica dizione «fede e i costumi» è ricompresa una vasta gamma di verità che in vario modo sono da ricollegarsi con la Rivelazione che ne costituisce il loro fondamento ultimo.

Il CIC, pur nella inevitabile stringatezza, lo stabilisce nel combinato disposto dei cann. 749 e 752 dedicati all'esercizio del cosiddetto magistero universale, di spettanza del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi. Infatti da un lato il can. 749 §§ 1-2 afferma che il carisma dell'infalibilità si estende non solo alle verità formalmente rivelate (il cosiddetto oggetto primario del magistero) ma anche a quelle da ritenere in modo definitivo anche se non formalmente rivelate (oggetto secondario)⁽²²⁾; dall'altro il can. 752 prevede l'obbligo di adesione al magistero universale benché non si presenti con caratteri di definitività.

Successivamente all'entrata in vigore del CIC, ulteriori interventi della Sede Apostolica, di carattere più specificamente normativo, come la *Professio fidei* del 1989 o il m.p. *Ad tuendam fidem*, o di tipo più spiccatamente teologico e pastorale, come l'istr. *Donum veritatis*, hanno rimarcato l'ambito di competenza della funzione magisteriale in modo da evitare non solo la separazione tra fede e vita, tra ordine naturale e ordine soprannaturale ma anche il tentativo di

(19) Istr. *Donum veritatis*, n. 1; cf. anche C.E. ERRÁZURIZ M., *Il «munus docendi»...*, 41-43. Il CIC 17, pur non menzionando esplicitamente il magistero morale della Chiesa lo presupponeva pacificamente come si deduce dai commentatori. Cf. ad esempio VEERMESCH - CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, II, Mechliniae-Romae 1946, 457-458.

(20) Cf. la precisa ricostruzione fatta da F. ARDUSSO, *Magistero ecclesiale*, 122-148, con l'avvertenza fatta nella nota 1.

(21) Cf. enc. *Veritatis splendor*, nn. 37 e 110; l'istr. *Donum veritatis*, n. 16 sottolineata che «il Vangelo, che è Parola di vita, ispira e dirige tutto l'ambito dell'agire umano».

(22) Sulla redazione del canone vi fu infatti una modifica che sostituì il termine *credenda* con *tenenda* di cui riferisce R. CASTILLO LARA, *Le livre III du CIC: Histoire et principes*, in *L'Année canonique* 31 (1988) 38-39.

restringere indebitamente l'autorità magisteriale, certamente connessa con la verità, alle pronunce «infallibili»⁽²³⁾, quasi che queste siano la sola espressione di verità e quindi le uniche a legittimare l'autorità magisteriale.

Non deve stupire che l'ambito di competenza del magistero si presenti, anche giuridicamente, caratterizzato da confini piuttosto ampi ed elastici; ciò è dovuto alla dinamica stessa della vita ecclesiale che è un vero e proprio «cammino» di fede e non una semplice riflessione intellettuale su un «blocco» di verità già dato⁽²⁴⁾. Come si enuncia nel n. 3 della *Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della «Professio fidei»*, che accompagna il m.p. *Ad tuendam fidem*, «La promessa di Cristo Signore di donare lo Spirito Santo, il quale “guiderà alla verità tutta intera”, sostiene perennemente il cammino della Chiesa. È per questo che nel corso della sua storia alcune verità sono state definite come ormai acquisite per l'assistenza dello Spirito Santo e sono pertanto tappe visibili del compimento della promessa originaria. Altre verità, comunque, devono essere ancora più profondamente comprese, prima di poter giungere al pieno possesso di quanto Dio, nel suo mistero di amore, ha voluto rivelare agli uomini per la loro salvezza».

Giuridicamente questo si può riflettere nel fatto che, nel corso del tempo, alcuni pronunciamenti magisteriali possano rientrare in fattispecie regolate da canoni differenti, ad esempio passare da ma-

⁽²³⁾ La *Professio fidei* del 1989 nell'enunciare i gradi di obbligatorietà delle diverse pronunce magisteriali del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi distingue tre livelli di adesione corrispondenti a tre diverse tipologie di verità: le verità da credere per fede divina e cattolica, ossia quelle proposte come divinamente rivelate; le verità da accogliere e ritenere fermamente, ossia quelle proposte in modo definitivo benché non divinamente rivelate; le verità cui aderire con religioso ossequio dell'intelletto e della volontà, ossia quelle proposte dal magistero universale sebbene non siano proclamate in modo definitivo.

L'istr. *Donum veritatis*, dal canto suo, sottolinea, al n. 16, che «il compito di custodire santamente e di esporre fedelmente il deposito della divina Rivelazione implica, di sua natura, che il Magistero possa proporre “in modo definitivo” enunciati che, anche se non sono contenuti nelle verità di fede, sono ad esse tuttavia intimamente connessi, così che il carattere definitivo di tali affermazioni deriva, in ultima analisi, dalla Rivelazione stessa.

«Ciò che concerne la morale può essere oggetto di magistero autentico, perché il Vangelo, che è Parola di vita, ispira e dirige tutto l'ambito dell'agire umano. Il Magistero ha dunque il compito di discernere, mediante giudizi normativi per la coscienza dei fe-

gistero meramente autentico previsto nel can. 752 a magistero definitivo contemplato nel can. 749⁽²⁵⁾.

deli, gli atti che sono in se stessi conformi alle esigenze della fede e ne promuovono l'espressione nella vita, e quelli che al contrario, per la loro malizia intrinseca, sono incompatibili con queste esigenze. A motivo del legame che esiste tra l'ordine della creazione e l'ordine della redenzione, e a motivo della necessità di conoscere e di osservare tutta la legge morale in vista della salvezza, la competenza del Magistero si estende anche a ciò che riguarda la legge naturale». Il n. 23, esplicita ulteriormente il nesso che unisce alla Rivelazione le verità proposte in modo definitivo.

Infine, il m.p. *Ad tuendam fidem*, riprendendo la formula della *Professio fidei*, introduce una modifica ai cann. 750 CIC e 598 CCEO, per specificare l'assenso dovuto dai fedeli alle pronunce definitive del magistero universale concernenti verità relative alla fede e ai costumi non formalmente rivelate. I canoni in questione vengono riformulati in due distinti paragrafi, di cui il primo rimane identico alla formulazione precedente mentre il secondo assume la dizione: «Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente».

⁽²⁴⁾ Con parole suggestive il card. Ratzinger ha sottolineato il pericolo di una visione storicistica ed intellettualistica della Rivelazione sottolineando che la Rivelazione è Cristo stesso. Ciò comporta un continuo lavoro di approfondimento, che è un vero itinerario di fede sotto la guida dello Spirito Santo, giacché le parole non sono mai in grado di esaurire «la Parola». Riporto di seguito il brano: «Se si intende la rivelazione come una serie di comunicazioni soprannaturali, che sono accadute nel tempo dell'attività di Gesù e si sono definitivamente chiuse con la morte degli apostoli, allora la fede di fatto in pratica è da intendersi solo come legame con una costruzione di pensieri edificatasi nel passato. Ma questo concetto storicistico ed intellettualistico di rivelazione, che si è venuto progressivamente formando nell'epoca moderna, è semplicemente falso. Infatti la rivelazione non è una serie di affermazioni la rivelazione è Cristo stesso: Egli è il Logos, la Parola che tutto abbraccia, nella quale Dio stesso esprime se stesso e che pertanto noi chiamiamo Figlio di Dio. Questo unico Logos si è naturalmente comunicato in parole normative, nelle quali egli ci si presenta ciò che egli è. Ma la Parola è sempre più grande che non le parole e non è mai esaurita nelle parole. Al contrario: le parole partecipano della inesauribilità della Parola, si dischiudono a partire da essa e crescono pertanto, si potrebbe dire, con l'avvento di ogni generazione». J. RATZINGER, *Guardare Cristo*, in *L'Osservatore Romano*, 7 marzo 1997, 6.

⁽²⁵⁾ Si potrebbe ipotizzare che un caso del genere sia avvenuto con la lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* di Giovanni Paolo II del 22 maggio 1994. Certamente essa rientra nella fattispecie prevista dal can. 749 § 1; semmai si tratta di vedere se, prima di questa pronuncia pontificia, la dottrina riguardante l'incapacità della Chiesa di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne, potesse essere considerata una dottrina già implicitamente «definitiva» o solamente insegnata in modo costante e universale dalla Chiesa senza l'intenzione di proclamarla in modo definitivo. Mi permetto di rinviare sul punto

2.3. *Modalità di esercizio del magistero.*

Come già ricordato in precedenza, la natura complessa della funzione dottrinale dei Pastori unita al consolidamento, avvenuto lungo la storia, di determinate modalità espressive di trasmissione dottrinale che hanno dato luogo anche ad una ricca tipologia di documenti, fanno sì che possano essere operate varie distinzioni all'interno delle forme di esercizio del magistero: universale o non universale; ordinario o solenne; infallibile o meramente autentico; definitivo o non definitivo; propositivo o di condanna ecc. Non si tratta peraltro di distinzioni effettuate sulla base di criteri omogenei⁽²⁶⁾, ma ognuna di esse risponde ad angoli visuali propri, sebbene non slegati fra loro.

In questa sede ci si soffermerà, per sommi capi, solo sulle distinzioni specificamente rilevanti per il diritto canonico tralasciando le altre. Queste attengono soprattutto al grado di obbligatorietà per i fedeli con le relative conseguenze non solo in caso di inosservanza ma anche per gli adempimenti positivi che comportano.

Prima però di passare alle diverse modalità di esercizio della funzione magisteriale sulla base del tipo di adesione richiesto ai fedeli, va precisato un fatto, di non trascurabile importanza, al fine di dissipare il non infrequente equivoco, cui ho già fatto cenno all'inizio della relazione, di inquadrare la relazione giuridica intercorrente tra i soggetti della funzione magisteriale e i fedeli sulla base della tensione tra autorità dei pastori e libertà dei fedeli e che porta inevitabilmente ad una visione tendenzialmente legalistica di questa parte del diritto canonico.

La radice dell'obbligatorietà delle pronunce magisteriali riposa sulla potestà dei Pastori da intendersi però non come una posizione

ad una mia breve *Nota* sulla lettera *Ordinatio sacerdotalis*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 350-353.

⁽²⁶⁾ La distinzione tra magistero universale e non universale attiene ai destinatari di detto magistero. Invece la distinzione tra magistero ordinario e solenne riguarda la forma espressiva utilizzata, e così via. È bene tener presente questo fatto per non incorrere in equivoci provocati dal non aver apprezzato il criterio distintivo. Ad esempio si potrebbe erroneamente credere che il magistero infallibile del Romano Pontefice ricorra solamente quando utilizza la forma solenne (le cosiddette definizioni *ex cathedra*); vi possono essere invece insegnamenti infallibili del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi attraverso il cosiddetto magistero ordinario, oppure insegnamenti meramente autentici espressi in un atto solenne come il Concilio Ecumenico.

di supremazia con cui possono vincolare i fedeli a determinate pronunce e con la possibilità di adottare provvedimenti in caso di rifiuto o di diniego, bensì come servizio ai diversi gradi di certezza con cui la Chiesa, Pastori e fedeli insieme, possiede, scruta, conserva e trasmette il deposito della rivelazione. Questa obbligatorietà è quindi innanzitutto vincolante per i Pastori dal momento che è una manifestazione dell'*oboedientia fidei* della Chiesa al cui servizio è posto il loro ministero che, come già ricordato «non è al di sopra della parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone» (*Dei Verbum*, 10b). Evidentemente questo fatto risulta inintelligibile se collocato al di fuori dal contesto di fede il cui si muove il cammino della Chiesa

D'altro canto, se i diversi gradi di certezza con cui la Chiesa custodisce ed espone la dottrina della fede, fanno assumere una gradualità all'assenso dovuto dai fedeli, occorre peraltro non ridurre l'autorità magisteriale al solo momento dell'esercizio infallibile. Ciò è stato evidenziato con chiarezza da mons. Bertone quando rileva la tendenza: «a misurare tutto con il parametro della distinzione tra "magistero infallibile" e "magistero fallibile". In tal modo l'infalibilità diventa la misura dominante di tutti i problemi di autorità fino al punto da sostituire di fatto il concetto di autorità con quello di infalibilità. Inoltre si confonde spesso la questione dell'infalibilità del magistero con la questione della verità della dottrina, supponendo che l'infalibilità sia la prequalifica della verità e della irreformabilità di una dottrina, e facendo dipendere la verità e la definitività di una dottrina dall'infalibilità o meno del pronunciamento magisteriale. In realtà la verità e la irreformabilità di una dottrina dipende dal *depositum fidei*, trasmesso dalla Scrittura e dalla tradizione, mentre l'infalibilità si riferisce soltanto al grado di certezza dell'atto di insegnamento magisteriale»⁽²⁷⁾.

Entrambi i Codici propongono una triplice scansione dei pronunciamenti magisteriali (cann. 749, 752, 753 CIC; cann. 597, 599, 600 CCEO) verso i quali è richiesto da parte dei fedeli un assenso

(27) T. BERTONE, *Sulla recezione del magistero e sul dissenso*, in *Il Regno documenti*, 3/97, 108-109.

con quattro modalità distinte (cann. 750 § § 1-2, 752, 753 CIC; cann. 598 § § 1-2, 599, 600 CCEO).

Innanzitutto vi sono gli atti magisteriali *definitivi* (can. 749 CIC; can. 597 CCEO). Rappresentano il massimo grado di certezza e quindi di obbligatorietà. Sono gli atti assistiti dal carisma dell'infallibilità che garantisce, con l'assistenza dello Spirito Santo, l'indeffettibilità della Chiesa. Essi spettano ai titolari del magistero universale, ossia il Romano Pontefice quale Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, e il Collegio dei Vescovi. Tali atti definitivi possono essere proposti sia mediante atti solenni o attraverso il magistero ordinario.

Qualora gli atti magisteriali definitivi propongano verità divinamente rivelate richiedono l'assenso di fede divina e cattolica (can. 750 § 1 CIC; can. 598 § 1 CCEO). Quando invece non vertano su verità divinamente rivelate ma su « quelle che sono richieste per custodire santamente e esporre fedelmente lo stesso deposito della fede », esse vanno fermamente accolte e ritenute (can. 750 § 2 CIC; can. 598 § 2 CCEO). Poiché è duplice il tipo di assenso richiesto agli atti definitivi, si spiega il perché della triplice scansione degli atti magisteriali ed invece le quattro forme di adesione previste.

In secondo luogo vi sono gli atti *non definitivi* del magistero universale (can. 752 CIC; can. 599 CCEO). Elemento qualificante di tali atti non è la modalità di proposizione bensì la non intenzione di proporli con atto definitivo. Ad essi è dovuto un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà.

Vi sono poi gli atti di magistero *non universale*, ossia quelli emanati dai Vescovi sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze episcopali o nei Concili particolari (can. 753 CIC; can. 600 CCEO). L'assenso richiesto è quello di un religioso ossequio dell'animo.

Infine vi è un canone, il 754 CIC (cui corrisponde il can. 10 CCEO) che rieccheggia il can. 1324 CIC 17 che sembra di carattere più disciplinare che dottrinale benché in esso si faccia riferimento ad atti concernenti l'esposizione della dottrina o la proscrizione di dottrine erronee.

La quantità non indifferente di pronunce magisteriali, può certamente non rendere agevole il lavoro dell'interprete al momento di qualificare le diverse affermazioni. A tal fine è bene ricordare il criterio ermeneutico proposto da *Lumen gentium*, 25 che, pur riferito specificamente al magistero del Sommo Pontefice offre elementi validi anche per gli altri soggetti di questa funzione. Si tratta in ul-

tima analisi degli elementi da cui è possibile conoscere l'intenzione e la volontà, ossia: «dalla natura dei documenti, sia dal frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore della espressione verbale».

Sebbene il Legislatore attuale abbia preferito non vincolare a determinate formalità documentali le diverse tipologie di atti magisteriali, è sempre auspicabile che le formulazioni di maggior rilievo siano facilmente individuabili.

3. *L'assenso dei fedeli al magistero.*

Le forme di adesione ai pronunciamenti magisteriali, prima accennate, fanno parte dei più ampi obblighi di comunione ed obbedienza formulati principalmente nei cann. 209 § 1 e 212 § 1 (corrispondenti ai cann. 12 § 1 e 15 § 1 CCEO)⁽²⁸⁾. Esse costituiscono un aspetto fondamentale ma certamente non esaustivo delle relazioni giuridiche intercorrenti tra Pastori e fedeli nei confronti della Parola di Dio, dato che la posizione di questi ultimi non assume solo connotati, per così dire passivi, ma è elemento indispensabile per la stessa *oboedientia fidei* della Chiesa⁽²⁹⁾.

Dal punto di vista giuridico l'obbligo di assenso al magistero muove dalla natura stessa dell'atto di fede che, oltre ad essere un atto soprannaturale suscitato dalla grazia di Dio, è un atto pienamente umano, ossia cosciente e libero. La libera adesione alla fede, mediante l'incorporazione a Cristo nel battesimo, inoltre, non è un semplice atto individuale di libertà di pensiero, ma un vero atto ecclesiale, vale a dire di adesione alla comunità dei credenti e quindi pro-

⁽²⁸⁾ Il can. 209 § 1 così dispone: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa». Il can. 212 § 1, dal canto suo, stabilisce che «I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa».

⁽²⁹⁾ Non è superfluo ricordare come l'ecclesiologia conciliare, di cui il Codice vuole essere una traduzione in termini giuridici, sottolinei la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli nella cooperazione alla realizzazione della missione della Chiesa (cf. can. 208). Anche nei confronti della conservazione e dell'approfondimento della Parola di Dio, tutti i fedeli e non solo i Pastori hanno compiti propri che risultano necessari anche allo stesso ministero dei Pastori (cf. ad esempio il can. 212 § 3 che parla non solo di diritto ma anche di dovere). Sul punto rinvio alla trattazione di ERRÁZURIZ, *Il «munus docendi»...*, *passim*, ove viene offerta un'esposizione sistematica di tutta la materia.

duttivo di diritti e di doveri nei confronti della comunità stessa. E così come il fedele ha il diritto di partecipare ai beni derivanti dalla comunione ecclesiale, ad esempio di ricevere la Parola di Dio ed i sacramenti, ha anche il dovere di conservare la comunione con la Chiesa, secondo un impegno da lui liberamente assunto. Impegno che peraltro è posto innanzitutto a favore del fedele stesso, di modo che possa continuare a professare senza errori la genuina fede apostolica.

I diversi tipi di adesione agli atti magisteriali sono configurati giuridicamente attraverso sia l'esposizione positiva del tipo di assenso da prestare in ogni caso, sia mediante l'indicazione, abbastanza generica, dei comportamenti esteriori in contrasto con detto assenso. D'altra parte, poiché tutti i tipi di assenso al magistero devono collocarsi entro l'ottica della fede, sebbene si differenzino sulla base della diversa certezza posseduta dalla Chiesa nei confronti delle verità proposte, non è facile in pratica identificare in modo inequivoco la differenza che intercorre, ad esempio, tra il religioso ossequio dell'intelletto e della volontà (can. 752) e il religioso ossequio dell'animo (can. 753), oppure fino a che punto ci si possa discostare da un insegnamento non definitivo⁽³⁰⁾.

Il massimo grado di assenso è quello di fede divina e cattolica (can. 750 § 1 CIC; can. 598 § 1 CCEO) con cui vanno credute le verità proposte come divinamente rivelate. La negazione o il dubbio pertinace, ossia non dovuto a semplice ignoranza ma a cattiva volontà, si configurano come eretiche (can. 751) e fanno perdere la piena comunione con la Chiesa (can. 205).

Introdotta con il m.p. *Ad tuendam fidem* e intimamente legato al precedente è l'assenso dovuto alle verità «che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede», anche se non sono divinamente rivelate, (can. 750 § 2 CIC; can. 598 § 2 CCEO). Pur non implicando l'adesione di fede teologale esse vanno fermamente accolte

⁽³⁰⁾ Dato il carattere minimalista che il diritto di per sé possiede, qualora manchi, in tematiche come queste, un'autentica visione di fede, le eccessive distinzioni sul grado di obbligatorietà degli atti magisteriali, porta quasi inevitabilmente a concepire ogni insegnamento come un restringimento, più o meno intenso, della libertà dei fedeli, riproponendo ancora una volta la fuorviante contrapposizione tra autorità e libertà, quando invece si tratta di vivere, Pastori e fedeli insieme, l'*oboedientia fidei* della Chiesa.

e ritenute. Ne consegue l'inaccettabilità di un loro rifiuto benché non costituisca eresia⁽³¹⁾.

Oggetto del più ampio dibattito, anche perché riguarda la stragrande maggioranza degli insegnamenti del magistero universale, è il religioso ossequio dell'intelletto e della volontà dovuto al magistero del Romano Pontefice o del Collegio dei Vescovi non definitivo, vale a dire il cosiddetto magistero universale meramente autentico (can. 752 CIC; can. 599 CEO)⁽³²⁾. La maggioranza dei commentatori è concorde nel ritenere che occorra una vera adesione interiore e non sia sufficiente un semplice atteggiamento di rispetto. Tale interpretazione è confermata anche dall'intervento sul tema da parte della Congregazione per la dottrina della fede⁽³³⁾. Ma il punto più problematico della questione nasce dalla eventuale legittimità di dissenso nei confronti di atti magisteriali di per sé non definitivi e oltretutto vertenti su materie che potrebbero essere di spessore dottrinale diverso. Nei ristretti limiti di questa relazione⁽³⁴⁾, si può affermare che risulta del tutto incongruo e quindi inaccettabile il dissenso manifestato pubblicamente. Esso, infatti, manifesterebbe tra l'altro l'equivoco di presentare convincimenti personali sullo stesso piano degli insegnamenti magisteriali, riducendo questi ultimi e la loro autorevolezza alle sole argomentazioni razionali addotte. Non è esclusa invece la possibilità di un dissenso privato, fondato su serie argomentazioni⁽³⁵⁾, che tuttavia deve essere superato mediante un costruttivo dialogo con l'autorità magisteriale. Con parole di Errázuriz: «nell'ottica della fede, il contra-

(31) Qualche perplessità interpretativa ha destato la *Nota illustrativa* laddove si precisa che chi rifiutasse tale insegnamento «non sarebbe più in piena comunione con la Chiesa cattolica», nonostante non si dovesse considerare eretico. Cf. V. DE PAOLIS, *Lettera apostolica «Ad tuendam fidem»*, in *SCRIS*, 24 (1998) 115-116.

(32) Cf. la minuziosa ricostruzione del testo e l'attenta valutazione fatta nel ponderoso lavoro di M. MOSCONI, *Magistero autentico non infallibile e protezione penale*, Milano 1996, 278-294.

(33) Istr. *Donum veritatis*, n. 23.

(34) Per una più dettagliata disamina della tematica cf. M. MOSCONI, *Magistero autentico non infallibile...*, 443-466; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il «munus docendi»...*, 155-164; F. Arduoso, *Magistero ecclesiale...*, 253-262.

(35) In proposito l'istr. *Donum veritatis*, n.28 precisa che: «un tale disaccordo non potrebbe essere giustificato se si fondasse solamente sul fatto che la validità dell'insegnamento dato non è evidente o sull'opinione che la posizione contraria sia la più probabile. Così pure non sarebbe sufficiente il giudizio della coscienza soggettiva del teologo, perché questa non costituisce un'istanza autonoma ed esclusiva per giudicare della verità di una dottrina».

sto tra un atto magisteriale non infallibile ed una opinione privata ha due sbocchi definitivi: il ritiro di tale opinione dopo i necessari chiarimenti oppure una migliore formulazione della dottrina da parte dello stesso magistero, dando luogo pertanto ad un positivo progresso magisteriale ... Nel frattempo, si dovrà vivere quel *silentium obsequiosum*, che comprende sempre il dovere di « restare disponibile per un esame più approfondito della questione » (istr. *Donum veritatis*, n. 31), con la certezza però che “se la verità è veramente in causa, essa finirà necessariamente per imporsi” (*ibidem*) »⁽³⁶⁾.

Nei confronti del magistero autentico dei Vescovi (can. 753) esercitato sia singolarmente che riuniti nelle Conferenze episcopali o nei Concili particolari, è richiesto un religioso ossequio dell'animo. Esso non pare discostarsi sostanzialmente dal religioso ossequio dell'intelletto e della volontà dovuto al magistero universale meramente autentico, purché esso si svolga in comunione con il capo e con i membri del Collegio. Diversamente non costituirebbe vero esercizio della funzione magisteriale dei Vescovi, e sarebbe del tutto legittimo il dissenso, anche pubblico, nei suoi riguardi.

3.1. Rilevanza giuridica dell'assenso dei fedeli al magistero.

Poiché la comunione di fede è uno dei tratti essenziali dell'identità e della vita dei fedeli, è comprensibile che le conseguenze giuridiche derivanti dall'adesione o meno agli insegnamenti magisteriali, si riverberi in una molteplicità di aspetti che coprono quasi tutto l'orizzonte della vita ecclesiale.

Esse concernono sia la tutela, penale o amministrativa, nei confronti dell'inadempimento del dovere di assenso, sia gli obblighi specifici che riguardano i titolari di uffici od incarichi ecclesiali per la particolare rilevanza pubblica che rivestono.

La tutela penale attualmente prevista, tenuto conto anche della modifica al can. 1371 n. 1 introdotta dal m. p. *Ad tuendam fidem*, si presenta articolata sui tipi di assenso richiesti dalle diverse pronunce magisteriali⁽³⁷⁾.

Il delitto più grave è costituito dall'eresia, ossia l'ostinata negazione o il dubbio ostinato su una verità da credere per fede divina e cattolica (can. 751). È da tener presente che oltre alle conseguenze

⁽³⁶⁾ C.J. ERRÁZURIZ M., *Il «munus docendi»...*, 161.

⁽³⁷⁾ Cf. M. MOSCONI, *Magistero e sanzione penale*, in *Quaderni della Mendola*, 5, Milano 1997, 201-208.

penali proprie del delitto, la scomunica *latae sententiae* e per il chierico anche la possibilità di essere punito con pene espiatorie (can. 1364 § 1), sono previsti ulteriori provvedimenti amministrativi oltre a quello indicato nel medesimo canone che rinvia espressamente al can. 194 § 1 n. 2 che stabilisce la rimozione dall'ufficio ecclesiastico *ipso iure* per chi abbia «abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa».

Seguendo l'ordine del Codice possono essere brevemente richiamati il can. 149 § 1 sull'invalidità della promozione ad un ufficio ecclesiastico per chi non sia in piena comunione con la Chiesa; il can. 171 § 1 n. 4 che rende inabile al voto in un'elezione «colui che si è staccato notoriamente dalla Chiesa»; il can. 316 § 1 che rende invalida l'adesione alle associazioni pubbliche di chi abbia pubblicamente abbandonato la fede cattolica, e il can. 316 § 2 che considera l'abbandono pubblico della fede cattolica come motivo obbligatorio di dimissione dalle medesime associazioni; il can. 694 § 1 n.1 che stabilisce la dimissione *ipso iure* da un istituto di vita consacrata per colui che «abbia abbandonato in modo notorio la fede cattolica»; il can. 810 § 1 che riguarda la rimozione dei docenti delle Università cattoliche ed ecclesiastiche che manchino di integrità di dottrina; il can. 1041 n. 2 che prevede l'irregolarità a ricevere gli ordini, ossia un impedimento perpetuo, per chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma, e il can. 1044 § 1 n. 2 che dispone l'irregolarità ad esercitare gli ordini ricevuti se il delitto di apostasia, eresia o scisma è pubblico; il can. 1184 § 1 n. 1 che priva dell'esequie ecclesiastiche i notoriamente apostati, eretici o scismatici se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento.

Il can. 1371 n. 1, stabilisce che sia punito con giusta pena chi «insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750 § 2 o nel can. 752 ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta». Può sorprendere che vengano poste sullo stesso piano fattispecie di diverso spessore dottrinale⁽³⁸⁾, munite pe-

(38) Il CIC 17 prevedeva due canoni differenti, il 2317 e il 2331 § 1 ora confluiti nel can. 1371, che avevano anche una collocazione sistematica diversa. Mentre il can. 2317, corrispondente alla prima parte del n.1 dell'attuale can. 1371 era posto sotto il titolo «De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae», il can. 2331 § 1 corrispondente all'attuale n.2 era sotto il titolo «De delictis contra auctoritates, personas, res ecclesiasticas». Lascia un po' perplessi la sistematica attuale che fa rientrare dei veri e propri

raltro da una sanzione indeterminata ma, ai fini del presente discorso è sufficiente segnalare che tutte le manifestazioni del magistero universale sono tutelate penalmente.

Pur senza configurarsi come delitti veri e propri⁽³⁹⁾, gli inadempimenti all'obbligo di prestare l'assenso dovuto agli insegnamenti magisteriali possono costituire sia causa di inabilità per ricoprire determinati uffici⁽⁴⁰⁾, che causa di rimozione dagli stessi⁽⁴¹⁾.

A tal fine è previsto, per poter disimpegnare determinati uffici, che il soggetto emetta la Professione di fede ai sensi del can. 833. Ciò non significa che il dovere di adesione risulti più intenso, giacché è il medesimo di ogni altro fedele, ma lo si connota di una particolare rilevanza pubblica.

4. *Conclusioni.*

Al termine di queste brevi e poco più che abbozzate considerazioni, si può rilevare che la normativa concernente l'adesione dei fedeli al magistero risulta ampia, completa e del tutto sufficiente a regolare giuridicamente la materia. Certamente le norme non sono di per sé idonee a risolvere le tensioni e i disagi che sorgono in questo campo. Come avvertiva mons. Bertone: «non si può tralasciare il dato di fondo, che appare certamente primario: la vera e profonda radice del dissenso è la crisi di fede»⁽⁴²⁾. Eppure il diritto, retta-
 mente inteso, ossia evitando la sua deformazione legalistica, può con-

delitti contro la fede, nel titolo e in un canone che li fa apparire come meri atti contro l'autorità della Chiesa.

⁽³⁹⁾ Anche nel caso di dissenso nei confronti del magistero autentico, affinché ricorra un vero delitto è necessario che vi sia la non ritrattazione dopo l'ammonizione, in mancanza della quale non può dirsi che la condotta delittuosa sia stata consumata.

⁽⁴⁰⁾ È il caso ad esempio dell'ufficio di vicario generale od episcopale (can. 478) o di parroco (can. 521). Più generalmente tutti gli uffici che richiedono nel titolare non soltanto la comunione con la Chiesa, ma di possedere sana dottrina, risultano incompatibili con chi non aderisce al magistero autentico ed universale della Chiesa.

⁽⁴¹⁾ Anche in questo caso vale il discorso fatto in precedenza: qualora l'ufficio richieda che il titolare lo svolga in piena adesione con il magistero della Chiesa, e ciò si manifesta in modo particolare con le funzioni docenti, con l'esercizio del ministero della parola, con l'amministrazione dei sacramenti, non occorre che il titolare abbandoni la piena comunione con la Chiesa affinché sia rimosso, ma è di per sé sufficiente la manifestazione esterna di non accettazione del magistero meramente autentico.

⁽⁴²⁾ T. BERTONE, *Sulla recezione del magistero...*, 111.

tribuire, attraverso il rispetto delle diverse posizioni giuridiche dei fedeli nei confronti della Parola di Dio, a favorire quella comunione ecclesiale che non solo non soffoca l'azione dello Spirito, ma al contrario consente il dispiegarsi dei diversi carismi che sono posti tutti a servizio dell'*oboedientia fidei* della Chiesa.

